

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1988

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge, recante norme che rivestono carattere di particolare urgenza, è articolato in quattro titoli diversi.

Per quanto concerne il titolo I vengono apportate alcune modifiche, con gli articoli 1 e 2, alla disciplina del commissariamento prevista dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

In proposito è opportuno ricordare che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nel formulare, con la deliberazione del 31 ottobre 1985, gli indirizzi della politica assicurativa, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 12 agosto 1982, n. 576, oltre a fissare alcuni obiettivi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, segnalava l'esigenza che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si facesse promotore, tra l'altro, di uno studio concernente le modifiche legislative ritenute opportune alla disciplina del commissariamento contenuta nell'anzidetto articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Nell'introdurre, con l'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, la figura del commissario per la gestione straordinaria delle imprese di assicurazione in crisi, il legislatore ha tenuto presenti, quanto meno, due precedenti esperienze di «commissariamento», le quali peraltro, a parte il nome, hanno veramente poco in comune.

Il commissario per l'amministrazione straor-

dinaria delle grandi imprese in crisi, quale previsto e disciplinato dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione del decreto-legge n. 26 del 30 gennaio 1979 (cosiddetta «legge Prodi») e il commissario per l'amministrazione straordinaria di aziende di credito, quale previsto e disciplinato dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, (cosiddetta «legge bancaria») - i due istituti tenuti appunto presenti dal legislatore nell'introdurre il commissariamento nel settore assicurativo - sono infatti figure diversissime quanto a presupposti, poteri, funzioni e finalità.

Senza volere in questa sede approfondire il problema, va però ricordato che nella «legge Prodi», sul presupposto dell'insolvenza e della cessazione del funzionamento degli organici disciolti, al commissario è attribuito il compito primario non già di gestire l'impresa (la cui continuazione è eventuale), ma di studiare e predisporre un piano di riassetto, che potrà comprendere anche la dismissione di complessi aziendali. Si tratta, come è noto, di uno strumento giuridico che, di fronte alla crisi della grande impresa, tende non tanto a conseguire soluzioni liquidatorie, che portano alla dissoluzione dell'impresa (al fine di liberare forze economiche male impiegate per destinarle a impieghi produttivi, nell'ottica dell'interesse primario dei creditori, che è poi lo spirito del fallimento), quanto a realizzare istanze di conservazione dell'impresa in funzione dell'interesse alla conservazione dell'organismo produttivo, del suo avviamento, del suo patrimonio di conoscenze tecnologiche, nonchè del grado di occupazione che consente di mantenere.

Tutto ciò, d'altra parte, è certamente estraneo alle finalità che si vollero proprie del commissariamento bancario, come dimostra l'analisi della disciplina, prima ancora che l'età della legge bancaria, che risale ad un'epoca nella quale le moderne istanze fatte proprie dalla «legge Prodi» erano affatto sconosciute. In effetti ben diverse sono le esigenze che hanno suggerito l'introduzione del commissariamento nel settore bancario, esigenze collegate alla particolare natura tecnica dell'attività e proprie di un intervento autoritativo anteriore all'intervento liquidatorio, a tutela primaria

dell'ordinato svolgimento dell'attività, nell'interesse degli altri operatori, dei depositanti e, in definitiva, dello stesso sistema. Che poi il commissariamento nel settore bancario abbia, in fatto, sovente realizzato altresì il salvataggio dell'impresa è da ascrivere non già ad una specifica idoneità dell'istituto a tal fine, ma piuttosto alle peculiarissime caratteristiche del mercato bancario e degli operatori in esso, caratteristiche le quali fan sì che un valore di avviamento talora alto renda appetibile un'azienda anche patrimonialmente disastata.

Venendo ora al commissariamento disposto dall'articolo 7 della legge n. 576 del 1982, se è vero che la maggior parte della normativa è stata tratta da quella della legge bancaria, è altresì vero che il legislatore ha pensato che il nuovo istituto potesse, in qualche modo, svolgere funzioni anche di risanamento e salvataggio.

In questa situazione è opportuno fare preliminarmente un cenno a quella che obiettivamente può essere la funzione del commissario nel settore assicurativo alla luce della normativa oggi vigente.

Sembra allora possa con sufficiente sicurezza affermarsi che il legislatore ha voluto affiancare agli strumenti sanzionatori e liquidatori noti uno strumento che:

a) consentisse, pur in presenza di situazioni che di per sè potrebbero legittimare l'applicazione delle preesistenti misure sanzionatorie e liquidatorie (ma auspicabilmente prima che la situazione giunga a tal punto di gravità), una verifica ed un'esatta conoscenza della reale situazione dell'impresa, quale solo dal «di dentro» si può avere, allontanati i normali organi amministrativi e di controllo;

b) consentisse, proseguendo nel frattempo l'esercizio dell'impresa, di determinare le reali esigenze organizzative e patrimoniali della stessa;

c) consentisse, avuta attenzione da un lato alla situazione organizzativa e patrimoniale dell'impresa, nonchè alle sue esigenze, ed al mercato dall'altro, di formulare un giudizio di oggettiva fattibilità, anche economica, del risanamento;

d) consentisse una valutazione della affidabilità e realizzabilità delle proposte di risanamento provenienti dalla vecchia proprietà o da altri intenzionati ad intervenire;

e) presiedesse alla stipula di tutti gli atti giuridicamente vincolanti idonei ad assicurare tutto quanto ritenuto necessario al risanamento.

L'articolo 1 del testo allegato prevede, in particolare, la nomina di un commissario *ad acta*.

È evidente che i presupposti per la nomina di un commissario *ad acta* e per la nomina di un commissario straordinario non possono che essere radicalmente diversi, così come radicalmente diverse sono la natura e la funzione dei due istituti.

L'attuale formulazione dell'articolo 7, primo comma, che sembra stabilire, invece, quasi la possibilità di un ricorso alternativo alle due figure, in presenza di identici presupposti («disporre... la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti ovvero lo scioglimento ... e la nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria...»), è dunque equivoca.

È apparso perciò opportuno spostare la disciplina del commissario *ad acta* in un articolo apposito, logicamente e sistematicamente precedente la disposizione sul commissario per l'amministrazione straordinaria. Resa autonoma la figura, ovviamente i presupposti per la nomina consistono nell'omessa osservanza delle disposizioni impartite dall'autorità preposta alla vigilanza, quelle disposizioni, appunto, che il commissario in tal caso è chiamato a compiere. È invece necessario precisare, con maggiore chiarezza rispetto all'attuale articolo 7, le rispettive competenze del Ministro e dell'Isvap nella fase procedimentale di adozione del provvedimento; il che si è fatto, come per il provvedimento di nomina del commissario per la gestione straordinaria.

L'articolo 2 disciplina *ex novo* l'amministrazione straordinaria.

Il problema della più esatta individuazione dei presupposti per la nomina del commissario straordinario è strettamente collegato, anzi a rigore subordinato, al problema della più esatta individuazione della funzione che del commissario può essere propria.

In base a quanto già accennato, l'attuale formulazione «Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle

norme legali, regolamentari e statutarie... di grave e persistente inosservanza delle direttive emanate e delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza», può considerarsi in principio adeguata, salvo il dubbio provocato dal richiamo a «direttive». Di direttive invero la legge n. 576 del 1982 parla all'articolo 2, ma nei rapporti tra Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed Isvap, tra i poteri del primo prevedendosi appunto quello di emanare le «direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti...» all'Isvap, onde non è chiaro, appunto, quali gravi e persistenti inosservanze di «direttive» possa compiere l'imprenditore, sino a legittimare il commissariamento; di qui l'opportunità di sopprimere il richiamo alle «direttive», sembrando l'espressione «disposizioni» sufficientemente ampia e comprensiva.

Per l'attuazione delle finalità indicate, il commissariamento può essere stabilito anche in presenza di situazioni che di per sé legittimerebbero altre misure (la formula giustamente ampia del primo comma dell'articolo 7 consente tale possibilità), con l'unico limite di una situazione di oggettiva non risanabilità dell'impresa fin dall'origine evidente.

Arricchire peraltro la formula del primo comma dell'articolo 7 di previsioni che chiarifichino la situazione nel senso appena accennato non è facile, proprio perchè in definitiva tra commissariamento ed altre figure liquidatorie o sanzionatorie non vi è tanto una oggettiva diversità nei fatti che dovrebbero rispettivamente legittimarli, quanto invece l'introduzione di una diversa ed ulteriore prospettiva di valutazione dei fatti stessi.

Ci si è dunque limitati ad inserire la formula «tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa», indicativa dell'esigenza di considerare, in sede di nomina del commissario, se la situazione patrimoniale sia tale, per gravità, da rendere oggettivamente impossibile la sopravvivenza dell'impresa stessa.

Sul terzo comma è da ossevare che l'attuale articolo 7, distaccandosi sia dal modello bancario sia dal «modello Prodi», non prevede accanto al commissario un organo di controllo. Vuoi per assicurare un minimo di dialettica nella gestione dell'impresa, vuoi per permettere l'apporto di esperienze e professionalità

qualificate, è sembrato opportuno prevedere un organo di controllo di tre o cinque membri, affidandogli i compiti ed i poteri del disciolto collegio sindacale.

Per quanto concerne il termine di un mese attualmente previsto per la consegna al commissario del rendiconto e dell'inventario (termine eccessivamente breve, soprattutto ove si consideri che, con un esercizio calendariale ed un commissario nominato a febbraio, il rendiconto può comprendere quattordici mesi di attività), si è ritenuto di portarlo a tre mesi.

È stato poi precisato che il rendiconto e l'inventario, redatti dai disciolti organi amministrativi, vanno accompagnati da una relazione dei disciolti organi sindacali.

L'attuale articolo 7, primo comma, prevede la nomina di «uno o più commissari», il modello seguito è evidentemente quello della legge bancaria; manca peraltro l'indispensabile organizzazione dell'organo, ove plurisoggettivo, con la previsione della spettanza del potere di rappresentanza e del principio maggioritario nelle deliberazioni.

La legge bancaria prevede l'attribuzione del potere di rappresentanza a due commissari (nel senso che l'ente è impegnato con la firma di due commissari) ed il principio di maggioranza nelle deliberazioni non prevede la preminenza, sotto forma di presidenza od altro, di un commissario sugli altri; si è adottato lo stesso sistema.

Si è voluto inoltre chiaramente stabilire che il commissario ha la pienezza dei poteri tipicamente amministrativi e che sono sospese le assemblee ordinarie e straordinarie, ma che queste ultime, previa autorizzazione dell'Isvap, possono, ravvisandone il commissario l'opportunità, essere convocate anche durante la procedura.

Infatti, il sistema attuale, che attribuisce al commissario i poteri dell'assemblea ordinaria, tranne quelli relativi alla nomina degli organi di amministrazione e controllo ordinari, provoca situazioni singolari, ad esempio nella ipotesi in cui il commissario, entrato in carica a febbraio, debba redigere il bilancio dell'esercizio già chiuso prima dell'inizio della gestione. Che lo debba fare, corredare di una sua relazione e depositare è indubbio, ma che debba anche approvarlo, esercitando allora i

poteri dell'assemblea ordinaria, è appunto singolare.

Chiarito che il commissario esercita tutti i poteri amministrativi, si sono voluti puntualizzare specifici poteri e doveri:

a) per la particolare rilevanza che assume l'azione di responsabilità, normalmente da deliberarsi da parte dell'assemblea, si è richiesto che la proposta debba essere «autorizzata» dall'Isvap, e non semplicemente a questo «comunicata», come attualmente stabilito;

b) si sono regolate, in modo più rigoroso e completo, le informative che il commissario deve fornire all'Isvap;

c) si è ritenuto opportuno precisare il dovere di rendere immediatamente nota all'Isvap ogni proposta di risanamento o riassetto, per la decisiva importanza dell'argomento;

d) il principio già contenuto nell'attuale formulazione dell'articolo 7.

Non si è invece ritenuto opportuno conservare il principio dell'autorizzazione dell'Isvap per gli atti di «straordinaria amministrazione», e per più ragioni.

La disposizione infatti proviene dalla «legge Prodi», e in tal sede si giustifica, ma solo prima dell'approvazione del piano di risanamento, dopo spettando istituzionalmente al commissario il potere di disposizione della stessa azienda o rami di essa. Meno la disposizione si giustifica nel commissariamento in esame (e del resto manca nel commissariamento bancario) in virtù del normale, ma pieno, potere amministrativo generale spettante al commissario, al quale invece non spetta mai, neanche con l'autorizzazione dell'Isvap, il potere di disporre dell'azienda o ramo di essa. Ne consegue che lo stesso concetto di atto di «amministrazione straordinaria» appare diverso nel sistema della «legge Prodi» e nel sistema del commissariamento in esame, ed essendo poi difficile distinguere nell'esercizio dell'impresa tra ordinaria e straordinaria amministrazione, dalla disposizione deriva solo un difficile dibattito tra il commissario, che anche a scopo tuzioristico tende ad allargare il numero di operazioni per le quali richiede autorizzazione, e l'Isvap, che per ragioni opposte può tendere a restringerlo. Si è preferito, dunque, abolire la disposizione, anche per evitare il

diretto coinvolgimento dell'Isvap nella gestione.

Quanto alla durata dell'amministrazione straordinaria si osserva che il problema è connesso a quello della funzione del commissario. Il termine di un anno, con la possibilità di proroga per altri dodici mesi, è normalmente bastante. Si è dunque previsto un termine iniziale non superiore all'anno e la possibilità di proroghe per non più di dodici mesi; va infatti contrastata la tendenza del commissario, passato il primo è più difficile periodo, a restare in carica.

Per ragioni di necessaria pubblicità dei provvedimenti si è prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti ministeriali di inizio e cessazione della gestione commissariale.

Le disposizioni contenute nel titolo II traggono origine da quelle che sono le conclusioni a cui è giunto l'apposito comitato per lo studio dei problemi concernenti l'oggetto sociale, le attività connesse e la partecipazione in altre imprese delle compagnie di assicurazione, costituito con decreto ministeriale 6 ottobre 1987 e integrato con decreto ministeriale 15 dicembre 1987.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano disposizioni relative all'obbligo di comunicare l'assunzione di partecipazioni e disciplinano i poteri dell'Isvap per la più esatta vigilanza sul fenomeno.

Gli articoli 6 e 7 sono dedicati ai bilanci consolidati. In particolare, viene attribuito all'Isvap il potere di prescrivere alle imprese e agli enti, aventi sede nel territorio della Repubblica, che esercitano l'assicurazione, l'obbligo della redazione di bilanci consolidati di gruppo. Particolare rilievo merita il disposto dell'articolo 7, che attribuisce all'Isvap la facoltà di richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione, nonché di eseguire ispezioni presso le predette società, salvo il caso che le medesime siano sottoposte alla vigilanza di altra autorità, nel qual caso l'Isvap può richiedere la collaborazione di questa ultima.

Gli articoli 8 e 9 mirano ad eliminare alcune carenze rilevate nella legge n. 576 del 1982, consentendo all'Isvap di avere un quadro

informativo il più possibilmente completo per quanto attiene alle operazioni di partecipazione in società che esercitano attività assicurativa. Vengono anche indicate le modalità delle relative comunicazioni.

L'articolo 11 sancisce l'obbligo della comunicazione all'Isvap degli atti aventi contenuto patrimoniale, posti in essere dalle società di assicurazione con soggetti controllanti o con società da questi controllate. Ciò al fine di consentire all'Istituto di vigilanza di potere tempestivamente accertare se gli atti medesimi possano comportare pregiudizio per le garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati.

L'articolo 12 prevede, quindi, l'irrogazione di sanzioni nell'ipotesi che gli obblighi di cui agli articoli 4, 8 e 11 non siano stati rispettati.

Il titolo III concerne il risarcimento del danno da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato.

La disposizione contenuta nell'articolo 15 si impone in relazione al vuoto legislativo venutosi a creare a seguito della sentenza n. 560 del 18 dicembre 1987, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati e limita, quindi, l'intervento del Fondo, previsto dalla lettera a) dell'articolo 19, primo comma, dell'anzidetta legge, ad un massimo di lire 15 milioni per ogni persona danneggiata, nel limite di lire 25 milioni per sinistro.

Con la sentenza in parola la Corte costituzionale, pur ribadendo il carattere solidaristico della contribuzione della generalità degli assicurati all'alimentazione del Fondo, ha ritenuto, peraltro, che detto fine non esclude nè limita in alcun modo la natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione garantita dall'intervento del Fondo.

La Corte costituzionale ha in particolare osservato che nella legge istitutiva del Fondo il legislatore fece coincidere il limite anzidetto di lire 15 milioni per ogni persona danneggiata, nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro, con i valori minimi di garanzia per

l'assicurazione allora vigenti, con ciò dimostrando esplicitamente di voler ancorare l'intervento del Fondo ai valori dell'assicurazione obbligatoria.

Successivamente però detto allineamento è venuto meno perchè, mentre sono stati elevati i massimali minimi di legge dell'assicurazione RC auto, sono rimasti immutati quelli concernenti i sinistri provocati da veicoli non identificati, con la conseguenza che il divario si è andato sempre più approfondendo, per cui oggi, di fronte all'intervento immutato del Fondo di lire 15 milioni per persona e 25 milioni per sinistro, si hanno i 200 milioni per persona e 500 milioni per sinistro dell'assicurazione obbligatoria.

Si provvede pertanto con l'articolo 15 a regolamentare l'intervento del Fondo per i casi di sinistri causati da veicoli o natanti non identificati, e ciò anche per un allineamento con le disposizioni contenute nella seconda direttiva CEE del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione RC auto. Sulla base delle considerazioni esposte nella sentenza della Corte costituzionale, di cui è detto innanzi, si è ritenuto di individuare quale sia l'esposizione debitoria del Fondo di garanzia, una volta venuto meno il limite recato dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nell'ipotesi di sinistro causato da veicolo o natante non identificato, ancorandola ai limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla richiamata legge n. 990 e successive modificazioni, relativamente alle autovetture ad uso privato.

L'articolo 16 disciplina la liquidazione delle società di mutuo soccorso.

Si è ritenuto opportuno proporre una disci-

plina, analoga a quella prevista dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, per la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative, che consenta lo scioglimento della società da parte dell'autorità di vigilanza o la chiusura della liquidazione su richiesta del commissario liquidatore che accerti l'assoluta mancanza di attivo.

Uno dei problemi più complessi che pone la liquidazione coatta di queste società concerne infatti il reperimento dei mezzi finanziari per far fronte alle spese della procedura, data l'assenza quasi totale di attività che si riscontra nella maggior parte dei casi.

Le soluzioni che in passato sono state pur autorevolmente indicate, quali l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, (che prevede l'anticipo al liquidatore da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada delle somme necessarie per le spese del procedimento) ovvero il ricorso in via analogica all'articolo 91 della legge fallimentare (concernente l'anticipazione da parte dell'erario delle spese giudiziali), si sono rivelate, sotto diversi profili, sostanzialmente inapplicabili.

Da qui l'esigenza di risolvere alcuni dei problemi che derivano dalla lacunosa e inadeguata normativa della liquidazione coatta dettata dalla legge fallimentare e che risultano particolarmente complessi nelle procedure concorsuali relative alle società di mutuo soccorso.

Si è provveduto anche a risolvere il problema sinora insoluto del compenso spettante al commissario liquidatore e della copertura per le altre spese della procedura liquidatoria ponendoli a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE  
ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 576

## Art. 1.

*(Commissario ad acta)*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Commissario per il compimento di singoli atti)*. - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP può disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conformi a legge.

2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa dell'inosservanza e può essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti».

## Art. 2.

*(Amministrazione straordinaria)*

1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Amministrazione straordinaria)*. - 1. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui al precedente articolo 4, primo comma.

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. Con lo stesso decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro membri.

4. Col decreto di nomina, o successivamente, vengono determinati il compenso per i commissari, i componenti del comitato di sorveglianza ed il suo presidente; il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dall'ISVAP, devono essere consegnati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno deliberano a maggioranza; se sono due deliberano all'unanimità; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

8. Durante la gestione sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

9. Il commissario, quando lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea straordinaria dei soci.

10. Il commissario:

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

11. La gestione ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e

previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

14. Al termine della gestione:

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ISVAP;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere consegnati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti».

## TITOLO II

### CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE E DEGLI ATTI COMPIUTI CON SOCIETÀ DI GRUPPO

#### Art. 3.

##### *(Partecipazioni di controllo)*

1. Le imprese di assicurazione non possono assumere partecipazioni di controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dagli articoli 5, secondo comma,

della legge 10 giugno 1978, n. 295, e 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Sono immediatamente applicabili l'articolo 8, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, anche in deroga alla disposizione di cui al comma 1.

#### Art. 4.

##### *(Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni)*

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), entro il termine di trenta giorni, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.

2. Nello stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, superi i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, con riferimento al capitale della società partecipata ed al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata.

#### Art. 5.

##### *(Poteri all'ISVAP)*

1. Qualora la partecipazione comporti il controllo della società partecipata e questa eserciti attività non connessa con quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, assegnando a tal fine un termine adeguato perchè l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per l'impresa di assicurazione.

2. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP propone la revoca del-

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo la società controllata attività connessa con l'attività assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una situazione di grave pericolo per la stabilità dell'impresa di assicurazione.

4. Per la partecipazione che non comporti il controllo della società partecipata, l'ISVAP, qualora accerti che la stessa determina grave pericolo per la stabilità dell'impresa di assicurazione avuto riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa ed all'andamento gestionale della società partecipata, dispone che la partecipazione stessa sia ridotta entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna un termine adeguato perchè l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per l'impresa di assicurazione.

5. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 4 comporta l'esclusione della parte dell'investimento non riconosciuta dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

#### Art. 6.

*(Obbligo di redazione del bilancio consolidato)*

1. L'ISVAP può prescrivere alle imprese ed agli enti che esercitano l'assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica la redazione di bilanci consolidati di gruppo.

#### Art. 7.

*(Verifica del bilancio consolidato)*

1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione, ovvero eseguire ispezioni presso le predette società. Nel caso in cui l'impresa controllata sia sottoposta alla vigilanza di altra autorità,

l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima.

Art. 8.

*(Comunicazione delle partecipazioni  
in società assicurative)*

1. Chiunque partecipi in una società che esercita attività assicurativa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto. Si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

3. Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna partecipazione:

a) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

b) il numero ed il valore nominale e percentuale delle azioni;

c) il numero delle azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o

in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto. Nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate all'ISVAP o spedite per lettera raccomandata.

6. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

7. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### Art. 9.

##### *(Richiesta di notizie)*

1. L'ISVAP può richiedere alle società che esercitano attività assicurativa e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, nonché di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni di società di cui al comma 1 appartenenti a terzi sono tenute a comunicare all'ISVAP, se questo lo richieda, le generalità dei fiducianti.

3. Le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

4. L'ISVAP informa la Commissione nazionale per le società e la borsa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

Art. 10.

*(Convocazione degli azionisti)*

1. L'ISVAP può convocare chiunque abbia assunto il controllo di una impresa di assicurazione, anche attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, al fine di conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia della autonomia e della indipendenza della gestione assicurativa.

Art. 11.

*(Operazioni con soggetti controllanti  
e con società da questi controllate)*

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale posti in essere con soggetti controllanti e con società da questi controllate, che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su proposta dell'ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina altresì i termini e le modalità delle comunicazioni.

3. Qualora l'atto comporti pregiudizio per le garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati si applicano le disposizioni previste dalla legge stessa per la violazione delle norme relative a tali garanzie.

Art. 12.

*(Sanzioni)*

1. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4 e 8 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a

lire 20 milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni. Per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni. Per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 1, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura da lire 1 milione a lire 20 milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con un ritardo superiore a trenta giorni. Per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni la sanzione è ridotta ad un terzo.

3. Qualora l'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 1, riguardi un atto che abbia recato pregiudizio alle garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati, si applicano le sanzioni di cui al comma 1.

#### Art. 13.

##### *(Imprese di riassicurazione)*

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio della riassicurazione.

#### Art. 14.

##### *(Norme transitorie)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, adottato su proposta dell'ISVAP, stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione da parte delle imprese di assicurazione all'ISVAP delle partecipazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge con impiego del patrimonio libero e superiori ai limiti fissati a norma dell'articolo 4.

2. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge detenga partecipazioni in una società di assicurazione in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve

darne comunicazione scritta all'ISVAP entro tre mesi dalla predetta data.

### TITOLO III

#### RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA IN CASO DI SINISTRO CAGIONATO DA VEICOLO O NATANTE NON IDENTIFICATO

##### Art. 15.

##### *(Limiti)*

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

«Nel caso previsto alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una inabilità temporanea superiore a novanta giorni o una inabilità permanente superiore al 20 per cento, nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella *A* allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato. Il risarcimento del danno ha luogo per intero, sempre nei limiti predetti, anche se si verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette».

### TITOLO IV

#### LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

##### Art. 16.

*(Liquidazione delle società di mutuo soccorso)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attività di una società di mutuo soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per avere esercitato attività assicurativa, provvede allo scioglimento della società senza far luogo alla nomina del commissario

liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività, può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 della disciplina sul fallimento approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».